

zione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

SOCI

DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE.

ARTICOLO 6

Possano aderire all'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità ed impegnandosi a realizzarle, hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed il presente statuto, hanno presentato domanda al Consiglio Direttivo ed hanno versato la quota associativa.

Le persone giuridiche sono rappresentate dal rispettivo legale rappresentante o da chi da esso delegato.

I soci si dividono in:

1. soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
2. soci ordinari: coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento;
3. soci sostenitori: coloro che verseranno, liberamente una quota maggiore e cospicua rispetto a quella determinata dal consiglio direttivo;
4. soci onorari: coloro che per il loro apporto culturale e sociale sono ammessi dal consiglio direttivo per l'opera prestata.

Tutti i soci prestano la loro attività in modo personale, spontaneo, gratuito; tranne i rimborsi spese che saranno dati con i parametri decisi dal Consiglio Direttivo.

Gli aderenti hanno diritto di:

- * partecipare alla vita dell'organizzazione nei modi previsti dal presente statuto e dal regolamento;
- * eleggere le cariche sociali ed essere eletti; partecipare ai programmi di aggiornamento e di formazione definiti annualmente;
- * partecipare alle assemblee generali e chiederne la convocazione nei modi e tempi previsti dal presente statuto;
- * approvare i bilanci nell'assemblea generale;
- * formulare al Consiglio Direttivo proposte di attività nell'ambito degli scopi e dei programmi dell'organizzazione e con riferimento ai suoi fini;
- * dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli aderenti sono tenuti a:

- * condividere i fini solidaristici e gli scopi dell'organizzazione, rispettando il presente statuto, il regolamento e le delibere degli organi associativi;
- * versare la quota associativa al momento dell'adesione all'associazione;
- * versare la quota annuale dell'importo stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo;

Res. a D. 10



* svolgere in modo personale, gratuito e senza fini di lucro i servizi e le attività loro affidati;
* svolgere le attività concordate;
* non compiere atti che danneggino materialmente o moralmente l'immagine e gli interessi dell'organizzazione;
* improntare il proprio comportamento nei confronti degli aderenti e dei terzi a spirito di solidarietà e attuarlo con correttezza, buona fede e onestà.
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro, subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.
L'organizzazione può assumere dipendenti o avvalersi di collaboratori a prestazione professionale, nei limiti posti dalla normativa sul volontariato e sulle organizzazioni di solidarietà sociale.

ARTICOLO 7

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve deliberare entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda; trascorso tale termine la domanda si intende accolta.

Nella domanda di ammissione l'aspirante dichiara di accettare senza riserve il presente statuto.

L'ammissione dell'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote sono intransferibili.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo: è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 8

L'esclusione del socio per gravi motivi è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato.

Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.

L'elenco degli associati all'organizzazione è tenuto costantemente aggiornato a cura del Consiglio direttivo in

app
pari

Il

*

del

* f

* e

Le

del

pro

- c

-

m l

-

-

che

tiv

-

-

pr:

-

ma

fu

in

st

Sc

-

-

-

Ti

-

-

-

I

T

i

s

b

n

l

-

l

-

-

-

-

-

-

apposito registro, sempre disponibile per consultazioni da parte degli aderenti.

PATRIMONIO
ARTICOLO 9

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
* beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'organizzazione;
* fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
* erogazioni, donazioni e lasciti testamentari.
Le entrate dell'organizzazione necessarie per la copertura delle spese inerenti le varie attività dell'organizzazione provengono da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati che intendano sostenere l'attività e le finalità dell'organizzazione;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali.

Tutti i beni appartenenti all'organizzazione sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO 10

Sono organi dell'organizzazione:

- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Tutte le cariche sono gratuite.

ASSEMBLEA
ARTICOLO 11

L'assemblea, organo sovrano dell'organizzazione, è costituita da tutti i soci, fondatori, ordinari e sostenitori, in regola con il pagamento della quota sociale, con esclusione dei soci onorari che possono partecipare all'assemblea con la modalità degli uditori; è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

Il presidente dell'assemblea nominerà di volta in volta un segretario.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando glielo sia fatta



richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione;

- il bilancio dell'esercizio sociale;

- la nomina degli organi;

- ed altri argomenti che siano stati proposti all'ordine del giorno e che le competono per legge e per statuto. L'assemblea viene convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

ARTICOLO 12

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante affissione presso la sede sociale o mediante lettera spedita, o con modalità telematiche inviate, a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

ARTICOLO 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo, conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di 5 (cinque) soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima convocazione, le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Della assemblea nonché delle relative deliberazioni adottate è redatto - a cura del segretario - apposito verbale, il quale è sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso e conservato agli atti dell'organizzazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 14

L'organizzazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da due a sette membri.

Il Consiglio direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili, prestano la loro opera in modo gratuito, tranne il rimborso delle spese.

ARTICOLO 15

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri. Per la

VA
NA
MA
ES
CC
A.
D
C
A
I
E
I
S
I
I

validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Esso è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

ARTICOLO 16

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, non facoltà di delegare determinati poteri al Presidente o a uno dei suoi membri.

In particolare il Consiglio direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, predisponde il regolamento dell'associazione da sottoporre all'assemblea, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predisponde il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

PRESIDENTE

ARTICOLO 17

Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente e il Vice Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi.

Il presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio direttivo. Tutti i libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Il Presidente, in caso di urgenza e necessità, può compiere atti che evitino danno all'associazione, dovrà comunque rendicontare al Direttivo alla prima riunione utile.

ARTICOLO 18

Il Presidente custodisce somme e valori dell'organizzazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Consiglio direttivo dovrà tenere un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio direttivo ed un libro soci, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 19

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consulta-

ra e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni od enti che per legge, statuto o regolamento abbiano le stesse finalità della associazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 20

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta da nuove disposizioni di legge al momento dello scioglimento.

NORME APPLICABILI

ARTICOLO 21

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e successive modificazioni, alla Legge Regionale 24 luglio 1993 n.22 "Legge Regionale sul volontariato", alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.TO AISOLDI ALEX

F.TO PINNA FRANCESCO

F.TO MATTIA D'AKATO NOTAIO

Copia conforme all'originali

Milano 17 GIU. 2008

